



# COMUNE DI SCHIO

Ordinanza N° : 236/2023

Data: 17/04/2023

**Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale in alcune vie del territorio comunale per corsa ciclistica "Granfondo Why Sport Città di Valdagno" - edizione 2023.**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

- Vista la richiesta pervenuta con prot. n. 10842/2023 ed integrazioni da parte del sig. Casalatina Pietro (Presidente dell'ASD Racing 2015) per la chiusura di alcune vie del territorio comunale in occasione del passaggio dei concorrenti alla corsa ciclistica denominata 'Granfondo Why Sport Città di Valdagno' - edizione 2023;
- Evidenziato che l'Ufficio Concessioni e Autorizzazioni di Viabilità S.r.l. rilascia in merito autorizzazione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. per quanto riguarda i tratti di strade provinciali di propria competenza facenti parti del circuito;
- Considerato che il presente provvedimento si rende necessario per garantire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva, e per la sicurezza pubblica;
- Preso atto che la stessa si svolgerà in data 23/04/2023, con passaggio dei concorrenti dalle ore 9.00 alle ore 11.00 circa;
- Visti gli articoli 5, 6 e 7 del C.d.S. - D. Lgs n.285/92 ed il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n.495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 107-5° comma del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

## ORDINA

in data 23/04/2023, con orario 9.00-11.00, la circolazione stradale in via P. Lioy, via Riva Del Cristo, via Rovereto, via Pietro Maraschin, viale Trento Trieste, via Riva di Magrè, via Pio X, viale Roma, loc. Gavassi, via Chiesa di Monte Magrè, via Pianezza e via Molini per permettere il regolare svolgimento della corsa ciclistica in oggetto, viene regolamentata come di seguito descritto:

- istituzione di divieto di transito, con sospensione temporanea della circolazione stradale per il passaggio dei concorrenti impegnati in gara.

Il presente provvedimento ha validità per le suddette strade comunali di competenza comprese entro il perimetro-ambito del centro abitato e del territorio comunale, ai sensi dell'art. 9 comma 7/bis del D.L.vo n. 285 del 30/4/1992, ed è subordinato all'ottenimento da parte del richiedente dell'autorizzazione indicata in premessa, nonché alla garanzia di rispettare le tempistiche imposte dell'Ordinanza della Prefettura relativamente alla chiusura delle strade.

Dal provvedimento di divieto di transito sono esclusi i soli organizzatori e partecipanti, i mezzi di soccorso ed emergenza.

Come già riportato nel Nulla Osta trasmesso con prot. n. 17.115/23 tutte le intersezioni con la viabilità ordinaria dovranno risultare sorvegliate al momento del passaggio degli atleti in gara

**dal personale, con corrispondenza univoca con l'elenco dei nominativi pervenuto con prot . n. 16.314 del 20/3/23.**

Viene disposta la messa in lampeggio di tutti gli impianti semaforici lungo il percorso di gara all'interno del territorio comunale.

Il personale di vigilanza dell'organizzazione è autorizzato, in caso di eventi imprevisti ed imprevedibili in sede di redazione della presente Ordinanza, ad effettuare in loco tutte le modifiche sulla viabilità ritenute necessarie per il miglioramento della circolazione stradale e per la sicurezza della stessa.

La presente ordinanza è resa pubblica con le disposizioni impartite in loco dal personale di vigilanza dell'organizzazione della gara.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed agli agenti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di farla rispettare.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle norme del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 gg. dall'avvenuta pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/92, nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso all'apposizione di segnaletica da chi vi abbia interesse, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n. 495/92.

Il Comune di Schio, i rispettivi Dirigenti e Funzionari si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati dalla manifestazione.

Schio, 14/04/2023

Il Capo Servizio

Mirko Fabrello

---

Schio, 14/04/2023

Il Dirigente

Alessio Basilisco

---